



## SISTEMA MULTICONSORTILE PILE E ACCUMULATORI

Il 20 novembre 2008 è stato approvato il D.Lgs. n. 188, "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti che abroga la direttiva 91/157/CEE" che avvia la realizzazione di un sistema di gestione delle pile e degli accumulatori basato sul principio della responsabilità del produttore. Come per i RAEE, per produttore si intende "chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata".

Nella definizione sono compresi quindi:

- i produttori sul territorio nazionale di pile e accumulatori
- gli importatori di pile e accumulatori
- gli importatori di apparecchi o veicoli che contengono pile o accumulatori

La definizione di produttore è piuttosto "ampia", comprende quindi strutture aziendali profondamente diverse fra loro: dalla micro impresa che si limita *all'importazione di pile e accumulatori* da Paesi diversi dall'Italia alla grande realtà *di chi importa apparecchi elettrici ed elettronici con pile e/o accumulatori*. Un nuovo adempimento quindi per i produttori di AEE, già iscritti al Registro Produttori AEE.

Altra distinzione importante è quella tra *pile o accumulatori portatili e industriali* (oltre a pile e accumulatori per i veicoli) dato che sono stati previsti adempimenti a carico dei produttori con circuiti di raccolta differenti per ogni specifico settore.

### Obblighi per i produttori di pile ed accumulatori

A partire dal 18 dicembre 2008 sarà vietata l'immissione nel mercato di pile ed accumulatori che non rispettino i nuovi requisiti, di seguito i principali obblighi e tempistica per i produttori di pile ed accumulatori (o terzi che agiscono in loro nome)

- **dal 18 dicembre 2008** : divieto di immissione nel mercato di pile ed accumulatori ad alto potere inquinante, anche incorporati in apparecchi, contenenti lo 0.0005% in peso di mercurio, lo 0.002% in peso di cadmio. In caso di immissione nel mercato di beni non conformi le autorità competenti provvedono al ritiro immediato con oneri a carico di chi li ha immessi nel mercato



- **dal 18 dicembre 2008**: gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori devono essere progettati in maniera tale da garantirne l'agevole rimozione
- **dal 18 giugno 2009**: obbligo per il produttore che immette in commercio pile ed accumulatori incorporati in apparecchiature elettriche ed elettroniche, di riportare all'atto della vendita opportune informazioni per la rimozione senza pericoli e per informare l'utilizzatore finale sul tipo di pile e accumulatori incorporati. Obblighi specifici per i produttori sono previsti dalla norma riguardanti campagne informative verso gli utilizzatori finali su aggiornamenti e specifiche in merito alla corretta gestione dei rifiuti. I distributori dovranno incentivare la raccolta dei rifiuti presso i punti vendita per mezzo di attività informative nei confronti della clientela
- **dal 26 settembre 2009**: le pile e gli accumulatori saranno immessi in commercio solo se contrassegnati in modo visibile ed indelebile con il simbolo del cassonetto barrato. Per quelle portatili, nonché per quelle montate sui veicoli, dovrà essere in aggiunta riportata l'indicazione della loro capacità
- sono previste misure dirette ad incentivare l'impiego di modalità di progettazione e fabbricazione di pile ed accumulatori che consentano una maggiore efficienza ambientale (ad esempio tramite la stipula di accordi di programma)
- **dal 18 dicembre 2008** per le operazioni di raccolta separata e ritiro i produttori di pile ed accumulatori portatili, o terzi che agiscono in loro conto, sono tenuti a:
  - organizzarsi e gestire, su base individuale o collettiva (ConSORZI), sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
  - provvedere al ritiro e alla gestione di detti rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani potendo stipulare apposita convenzione con le suddette strutture pubbliche. Il tutto dovrà avvenire consentendo quindi agli utilizzatori finali di pile e accumulatori portatili di smaltire i relativi rifiuti gratuitamente senza l'obbligo di acquisirne di nuovi
- dal 18 dicembre 2008, per le operazioni di raccolta separata e ritiro, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti a:
  - organizzarsi e gestire, su base individuale o collettiva (ConSORZI) o tramite sistemi già esistenti (es. COBAT), sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale



- ritirare gratuitamente presso gli utilizzatori finali questa tipologia di rifiuti (industriali e per veicoli), indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine, così come di quelli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani
  - assicurare la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli su tutto il territorio nazionale. Anche per questa tipologia di rifiuti, come per i portatili, il tutto deve avvenire senza oneri per il produttore del rifiuto o l'utilizzatore finale, compreso il caso di utilizzatori di batterie per veicoli ad uso privato. Ad eccezione delle pile ed accumulatori per i veicoli ritirati nell'attività di autodemolizione, o comunque in attività oggetto della normativa del fine vita veicoli, i produttori dei sopracitati rifiuti devono obbligatoriamente conferire gli stessi ai produttori o soggetti da loro individuati per il loro corretto smaltimento
- **entro il 18 giugno 2009** i produttori di pile ed accumulatori devono iscriversi, individualmente o su base collettiva, al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni: ad oggi non è ancora stato istituito. Le modalità operative di tale Registro sono del tutto simili a quelle dei Produttori di AEE. L'iscrizione, da effettuarsi secondo le modalità definite nell'Allegato III del D.Lgs. 188/2008, è telematica con utilizzo di SMART CARD intestata al Legale Rappresentante e/o Titolare dell'azienda; per il riconoscimento della firma digitale e dovrà essere presentata alla CCIAA di competenza. L'iscrizione deve essere effettuata sia singolarmente che attraverso il sistema collettivo scelto. I dati da comunicare vanno dalle rispettive quote di mercato (impresso nell'anno solare distinto per numero di pezzi e peso) alle caratteristiche chimiche della pila o accumulatore (tipologia), all'eventuale Sistema Collettivo di appartenenza, che a sua volta farà la sua iscrizione. L'iscrizione dei produttori al Registro è condizione necessaria per l'immissione dei beni sul mercato. Contestualmente alla prima iscrizione, ed annualmente ogni 31 marzo, i produttori devono comunicare alle Camere di Commercio di rispettiva appartenenza i dati relativi a pile ed accumulatori immessi nel mercato nell'anno solare precedente. Il numero di registrazione rilasciato deve, inoltre, essere apposto su tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali (entro 30 giorni dal rilascio dello stesso) così come già previsto per i produttori di AEE
  - **entro 26 settembre 2009** entrerà in vigore l'obbligo di contrassegnare i beni da immettere nel mercato con un'etichetta le cui caratteristiche sono specificate all'art. 23 del decreto in oggetto



- **entro il 26 settembre 2009** i produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti ad istituire, su base individuale o collettiva, sistemi per attivare e garantire il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, in conformità con i requisiti tecnico/gestionali prescritti dall'Allegato II del citato decreto entro il 26 settembre 2009. E' altresì fissato per il 26 settembre 2011 il termine ultimo per disporre operazioni di riciclaggio conformi a quanto disposto all'allegato II, parte B del D.Lgs. 188/2008

La provincia effettuerà specifiche ispezioni per la verifica di tali requisiti ed è tenuta a comunicare gli esiti all'apposito Comitato di vigilanza e controllo. Tale organismo tecnico/politico ricopre un ruolo fondamentale per la completa applicazione della norma, tra l'altro per la definizione futura dei meccanismi e dei criteri di determinazione e ripartizione del finanziamento delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio da parte dei produttori o loro rappresentanti. Nel caso di rimozione delle pile o accumulatori da veicoli o da RAEE presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti, questi verranno presso gli stessi centri presi in carico da parte dei produttori o dai terzi che agiscono in loro nome.

Come nella normativa di settore per la gestione dei RAEE, anche in questo caso è stata prevista la creazione di un Centro di Coordinamento per garantire omogenee ed uniformi condizioni operative da parte dei differenti Sistemi Collettivi operanti sul territorio nazionale. Relativamente all'aspetto finanziamento dei relativi rifiuti non vi sarà distinzione tra i nuovi potenziali rifiuti da quelli "storici" ed eventualmente "orfani" dei relativi produttori. Per la tipologia portatile, il costo sostenuto per il trattamento dei rifiuti non potrà essere indicato separatamente agli utilizzatori finali all'atto della vendita del nuovo. In tale contesto normativo il COBAT continua a svolgere la propria attività, non più come Consorzio Unico per le batterie al piombo. A seguito di adeguamento del proprio Statuto, si è armonizzato alla nuova norma in oggetto ampliando conseguentemente la propria attività di gestione rifiuti anche ai rifiuti da pile e accumulatori.

Specifiche sanzioni sono state previste per le violazioni di pressoché tutti gli obblighi precedentemente descritti. Così come avvenne nel 2005, anche oggi in un quadro normativo ancora piuttosto confuso per la mancanza di alcuni fondamentali decreti attuativi si intravede comunque una "liberalizzazione" di un mercato che a livello nazionale era pressoché monopolistica per le batterie al piombo a favore del Cobat. I nuovi potenziali "produttori", come definiti dalla norma, si troveranno a brevissimo a doversi iscrivere al Registro Nazionale Produttori Pile ed Accumulatori e soprattutto a scegliere se operare individualmente o tramite Sistemi Collettivi.

27 aprile 2009